

AGENZIA ENTRATE

DATASTAMPA6901 DATASTAMPA6901

**Ok al concordato
anche con un
disallineamento
del biennio
di opzione**

Poggiani a pag. 22

A pochi giorni della scadenza tre faq dell'Agencia delle entrate con chiarimenti

Concordato, ok a asimmetrie

Sì all'adesione con il disallineamento tra associati e soci

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Possibile adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) anche in presenza di un disallineamento del biennio di opzione (2024/2025 e 2025/2026) tra associati e/o soci, individualmente considerati, e associazioni o società professionali, a cui gli stessi partecipano. Nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un imprenditore individuale, che ha aderito all'accordo con il Fisco, non s'innescia la causa di esclusione, stante il fatto che le norme applicabili fanno espresso riferimento ai soggetti collettivi (società ed enti).

L'Agencia delle entrate ha fornito, sul filo di lana (Faq del 25/09/2025), ulteriori chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025/2026, di cui al dlgs 13/2024.

Il primo quesito riguarda la posizione di uno studio associato con i propri aderenti dotati anche di posizione individuale, quindi dotati di partita Iva, e con la situazione particolare di uno dei partecipanti escluso dall'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa) nel 2024 (nel quesito si ipotizza, quale mero esempio, l'applicazione del regime forfetario, di cui alla legge 190/2014).

L'agenzia richiama un recente documento di prassi (circ. 9/E/2025) con il quale ha chiarito che la presenza, per uno degli associati, di una causa che impedisca l'applicazione degli Isa, come quella rappresentata sull'applicazione del regime forfetario, non preclude l'adesione al concordato da parte dell'associazione professionale e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli indici di affidabilità fiscale, analizzando le disposizioni

dell'art. 10 del dlgs 13/2024.

Sempre in tema di disallineamento tra le posizioni dell'associazione o della società professionale e i propri aderenti, in merito alle nuove cause di esclusione dall'accordo, di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) del comma 1 dell'art. 11 del dlgs 13/2024, come introdotte dalla lett. a), comma 1 dell'articolo 9 del dlgs 81/2025, nel quesito sottoposto al vaglio dell'Agencia delle entrate si chiede se gli associati di uno studio professionale, dotati di una propria posizione individuale, ma che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2024/2025, possano aderire a quello relativo al biennio d'imposta 2025/2026 nel caso in cui lo studio abbia già esercitato l'adesione all'accordo per il biennio precedente (2024/2025).

E, con un ulteriore quesito, si chiede se lo studio professionale può aderire al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 nel caso in cui gli associati, tutti dotati di posizione Iva individuale, abbiano aderito per la propria posizione individuale per il biennio 2024-2025.

Questa criticità è stata sollevata anche dall'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili - sezione di Milano, con un documento recentissimo (si veda, ItaliaOggi del 17/09/2025) e analizzata, fin troppo rigidamente, da un documento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro (si veda, ItaliaOggi del 24/09/2025).

In effetti, se è pur vero che l'articolo 11 del dlgs 13/2024, come modificato dal dlgs 81/2025, lega (lett. b-quinquies e b-sexies) l'associazione o la società tra professionisti ai fini

dell'adesione al concordato preventivo del biennio 2025/2026 disponendo che non si può accedere alla proposta in assenza di una adesione totalitaria (associazione e/o società e tutti i soci e associati), l'Agencia delle entrate, analizzando le due ipotesi, apre alla diversa soluzione, in presenza di un disallineamento delle adesioni ai bienni considerati (2024/2025 e 2025/2026). Infatti, nel caso in cui i soci o associati siano dotati di partita Iva individuale ma che non abbiano aderito al patto per il biennio d'imposta 2024/2025, gli stessi possono aderire al concordato per il biennio 2025/2026, nel caso in cui lo studio associato o la società professionale abbia già aderito al patto per il biennio 2024/2025, con la conseguenza che per il periodo d'imposta 2026 gli effetti dell'accordo continueranno a prodursi al rinnovo dell'adesione da parte dell'associazione o società professionale.

Alla stessa stregua, anche lo studio potrà aderire al patto per il biennio 2025-2026 nel caso in cui i soci e/o associati abbiano già aderito per il biennio 2024/2025, con la conseguenza che per il periodo d'imposta 2026 gli effetti del concordato continueranno a prodursi al rinnovo dell'adesione da parte degli altri associati.

Resta fermo che, per entrambi i casi indicati, nell'ipotesi di



mancato rinnovo del concordato il patto cessa i propri effetti, in ossequio a quanto disposto dalle lettere b-quinquies) e b-sexies) del comma 1 dell'art. 21 del dlgs 13/2024. Si chiedeva, infine, se, per una ditta individuale che ha aderito al concordato per il biennio 2024/2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d'azienda, operi la causa di cessazione, di cui alla lett. b-ter) dell'art. 21 del dlgs 13/2024. Sul punto, l'Agenzia delle entrate richiama un documento di prassi (circ. 18/E/2024) con il quale aveva chiarito che "anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d'azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento" ma, tuttavia, considerando che le società e l'impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che la norma fa esplicito riferimento a "società ed enti", l'agenzia ritiene che l'ambito di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e, di conseguenza, che la causa di cessazione non sia applicabile al caso in analizzato

— © Riproduzione riservata — ■